



## *Prefettura di Pavia*

Proc. 668/2026 - Area III ACT

**VISTA** l'istanza e successive integrazioni, con la quale il Responsabile ciclismo della R.C.S. Sport ha chiesto la sospensione della circolazione lungo il percorso interessato dalla gara ciclistica denominata "117 ^ Milano - Sanremo", da disputarsi il giorno 21 marzo 2026;

**VISTA** l'autorizzazione della Provincia di Pavia n. 0016987 del 17 marzo 2026 ai sensi art. 9 D.lvo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., con relative prescrizioni, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**VISTO** il verbale di ricognizione del percorso effettuato dalla Sezione Polizia Stradale di Pavia, trasmesso in data 16 marzo 2026 prot. n. 19067;

**VISTA** la nota n. 0197201 del 12 marzo 2026 del Compartimento di Polizia Stradale per la Lombardia - Milano, relativa alla scorta tecnica;

**VISTA** le comunicazioni della R.C.S. Sport per polizza assicurativa, programma gara, cronotabella, piano ospedali di riferimento;

**VISTE** le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/4249/20/116/1/1 del 17 giugno 2020, recante modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento 27 novembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 300/A/10172/20/101/21/2 del 31 dicembre 2020 recante disposizioni sulle scorte tecniche, e n. 000514/U/2024 del 08 gennaio 2024 recante "Certificazione di qualità per Gran fondo";

**VISTA** la circolare 300/STRAD/1/0000005784/U/2023 in data 15 febbraio 2023 – precisazioni operative competizioni ciclistiche su strada;

**VISTO** il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade provinciali e comunali ricadenti nel territorio di questa provincia, in particolare nei Comuni di Pavia - San Genesio ed Uniti - Zeccone - Giussago - Certosa di Pavia - Borgarello - San Martino Siccomario - Cava Manara - Sommo - Zinasco - Dorno - Pieve Albignola - Sannazzaro de' Burgondi - Mezzana Bigli - Cornale e Bastida - Casei Gerola - Voghera - Rivanazzano Terme;

**VISTO** l'art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

**RITENUTO** di dover disporre, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare e pedonale lungo il percorso di gara;

### **ORDINA**

la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale per il giorno **21 marzo 2026** secondo le modalità di cui sotto, per il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nel programma di gara che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento, come da cronotabella che si allega.

La sospensione della circolazione, in ciascun punto del percorso avverrà, come richiesto dalla Società organizzatrice anche in sede di riunione di coordinamento, 30 minuti prima rispetto all'orario di transito dei concorrenti in base alla media più veloce indicata nell'allegata crono tabella, e fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile "*fine corsa*", anche oltre i 15 minuti previsti dalla circolare n. 300/A/55805/1116/1 - par. a), punto 3) - dell'8 novembre 1998 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in considerazione del fatto che il regolamento della Federazione Ciclistica Internazionale (UCI), a cui si attiene anche la manifestazione in argomento, non ritiene fuori corsa i concorrenti che



## *Prefettura di Pavia*

fanno registrare un distacco calcolato in 3 minuti per ogni ora di corsa, ma in un tempo massimo che può essere calcolato solo all'arrivo di ogni prova.

I Sindaci dei Comuni nei cui territorio passerà la manifestazione vorranno adottare le apposite iniziative di competenza, incluse le chiusure e limitazioni su strade comunali e le ordinanze a tutela della sicurezza pubblica.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

altresì che:

1. la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dalle Forze di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada) o, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002 n. 29 nonché nel rispetto della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/4249/20/116/1/1 del 17 giugno 2020 e n. 300/A/10172/20/101/21/2 del 31 dicembre 2020 recante disposizioni sulle scorte tecniche;
2. gli organizzatori dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel verbale di ricognizione del percorso della Sezione Polizia Stradale di Pavia nonché a quelle contenute nella autorizzazione della Provincia di Pavia, soprarichiamate;
3. l'organizzatore predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o limitazione) della circolazione;
4. le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada), preposte alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione.



## *Prefettura di Pavia*

5. gli organizzatori della competizione dovranno monitorare costantemente le previsioni meteo, al fine di assumere ogni opportuna determinazione relativamente alle modalità di svolgimento o sospensione della competizione ciclistica ed inoltre assicurare il rispetto delle misure *safety* e *security* contenute nella pianificazione;
6. gli organizzatori sono tenuti ad effettuare una accurata ricognizione del percorso di gara durante il giorno precedente e altresì nelle ore antecedenti la partenza, al fine di accertare l'assenza di qualsiasi causa che possa ostacolare il corretto e sicuro svolgimento della competizione sportiva in argomento, valutando le condizioni del percorso stesso e l'attualità della sua idoneità rispetto al tipo di gara da svolgersi.

Le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione provinciale alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità del presente provvedimento sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul sito web della Prefettura di Pavia.

Pavia, 18 marzo 2026

IL DIRIGENTE DI AREA III  
Il Viceprefetto aggiunto  
(Incardona)

- Alla Provincia di Pavia.
- Alla Questura di Pavia.
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Pavia.
- Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pavia.
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia.
- Alla Sezione Polizia Stradale di Pavia.
- Al Comandante della Polizia Provinciale di Pavia.
- Al Dirigente della Protezione Civile Provinciale.
- Alle Prefetture – UUTTGG di Alessandria – Genova – Savona – Imperia.
- Ai sogg. Sindaci dei Comuni di Pavia - San Genesio ed Uniti - Zeccone - Giussago - Certosa di Pavia - Borgarello - San Martino Siccomario - Cava Manara - Sommo - Zinasco - Dorno - Pieve Albignola - Sannazzaro de' Burgondi - Mezzana Bigli - Cornale Bastida - Casei Gerola - Voghera - Rivanazzano Terme.
- All'ANAS spa – Compartimento della Viabilità per la Lombardia – Milano.
- Alla società Autoguidovie spa.
- All'ATS Pavia.
- A SOREU 118.
- All'AAT 118 Pavia.
- Alla RCS SPORT – Milano.